

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 133 del 22 maggio 2008)

Pagina 82, articolo 26:

anziché: «Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa (...)»,

leggi: «Lo Stato membro che si avvale di una delle opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, ne informa (...)».

Pagina 82, articolo 27, paragrafo 2, seconda frase

anziché: «La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 2, lettera g), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori.»

leggi: «La Commissione controlla inoltre le ripercussioni che le opzioni normative di cui all'articolo 2, paragrafo 5, all'articolo 2, paragrafo 6, all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all'articolo 6, paragrafo 2, all'articolo 10, paragrafo 1, all'articolo 10, paragrafo 5, lettera f), all'articolo 14, paragrafo 2, e all'articolo 16, paragrafo 4, hanno sul mercato interno e sui consumatori.»

Pagina 87, allegato II, punto 3:

anziché: «3. **Costi del credito**

Tasso interesse debitore o se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito	[% — fisso o — variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale) — periodi]
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte.</i>	[% Indicare un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.]
È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere — un'assicurazione che garantisca il credito o Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] — un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio <i>Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non sono inclusi nel TAEG.</i>	Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio]
Costi connessi	
Se applicabile Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi	
Se applicabile Importo dei costi relativi all'utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito)	

Se applicabile Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	
Se applicabile Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati	
Se applicabile Spese notarili	
Costi in caso di ritardi di pagamento <i>I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendere più difficile l'ottenimento del credito.</i>	Per i mancati pagamenti saranno addebitati al consumatore [... (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].»,

leggi: «3. Costi del credito

Tasso interesse debitore o se applicabile, tassi debitori diversi che si applicano al contratto di credito	[% — fisso o — variabile (con l'indice o il tasso di riferimento applicabile al tasso debitore iniziale) — periodi]
Tasso annuo effettivo globale (TAEG) <i>Si tratta del costo totale espresso come tasso annuo effettivo globale dell'importo totale del credito.</i> <i>Il TAEG consente al consumatore di raffrontare le varie offerte.</i>	[% Indicare un esempio rappresentativo che deve riportare tutte le ipotesi utilizzate per il calcolo del tasso.]
È obbligatorio, per ottenere il credito in generale oppure alle condizioni contrattuali offerte, sottoscrivere — un'assicurazione che garantisca il credito o Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] — un altro contratto avente ad oggetto un servizio accessorio <i>Se i costi di tali servizi sono sconosciuti al creditore non sono inclusi nel TAEG.</i>	Sì/no; [se sì, precisare il tipo di assicurazione] Sì/no; [se sì, precisare il tipo di servizio accessorio]
Costi connessi	
Se applicabile Spese di gestione di uno o più conti, se necessario per registrare le operazioni di pagamento e i prelievi	
Se applicabile Importo dei costi relativi all'utilizzazione di un mezzo specifico di pagamento (ad esempio una carta di credito)	
Se applicabile Eventuali altri costi derivanti dal contratto di credito	

Se applicabile Condizioni alle quali i costi sopraelencati connessi al contratto di credito possono essere modificati	
Se applicabile Spese notarili	
Costi in caso di ritardi di pagamento <i>I mancati pagamenti potrebbero avere gravi conseguenze per il consumatore (ad esempio vendita forzata) e rendere più difficile l'ottenimento del credito.</i>	Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [...] (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento).»

Pagina 91, allegato III, punto 3, colonna di destra, ultima voce

anziché: «Per i mancati pagamenti saranno addebitati al consumatore [...] (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].»

leggi: «Per i ritardi di pagamento saranno addebitati al consumatore [...] (il tasso degli interessi, le modalità di modifica dello stesso e, ove applicabile, le penali per inadempimento)].»
